

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE  
STATUTO SOCIALE

Art. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 E' costituita la società cooperativa di produzione e lavoro con la denominazione "SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE".

1.2 La Cooperativa può operare con la denominazione abbreviata "C.B.R. Società Cooperativa".

1.3 La Cooperativa ha sede nel Comune di Rimini all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese. La sede Sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune qui indicato con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

1.4 La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, unità locali, sedi secondarie nel territorio nazionale, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

1.5 Il domicilio dei Soci, nei rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro Soci.

Art. 2 DURATA

2.1 La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci, anche prima della scadenza del termine.

Art. 3 SCOPO SOCIALE

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i Soci Cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i Soci Cooperatori, all'atto dell'ammissione o anche successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto Sociale, anche un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci Cooperatori sono disciplinate da apposito Regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del Codice Civile, dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

3.2 La Cooperativa assume come principio fondamentale la produzione di valore per i propri Soci Cooperatori e lavoratori nel rispetto delle Leggi ed in conformità allo scopo

mutualistico proprio della natura cooperativa che la caratterizza. La Cooperativa esige dai propri Soci Cooperatori, Amministratori, dirigenti e lavoratori e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, il rispetto di tutte le norme vigenti, dei principi e delle procedure aziendali a tale scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicare l'immagine, l'affidabilità e le potenzialità di crescita e sviluppo della Cooperativa stessa. La Cooperativa adotta strumenti di gestione e controllo idonei ad affermare ed a favorire l'osservanza dei principi etici.

3.3 La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi di mutualità prevalente e la gestione Sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile.

3.4 Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento, demandando all'Organo Amministrativo la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i Soci Cooperatori a condizioni tra loro diverse valutata la diversa condizione dei Soci Cooperatori stessi, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri Soci Cooperatori.

3.5 La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, le condizioni dei rapporti con i quali saranno stabilite dall'Organo Amministrativo valutate le esigenze della Cooperativa stessa.

3.6 La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano. Previa delibera della Assemblea dei Soci può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e/o ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio; con delibera del Consiglio di Amministrazione può aderire alle relative Associazioni Nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici, regionali e provinciali, nella cui giurisdizione ha la propria sede Sociale.

3.7 Alla Cooperativa si applicano le Leggi in materia, nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI, del Codice Civile in quanto compatibili e per quanto non ivi previsto, dalle disposizioni sulle Società per Azioni in quanto compatibili. Alla Cooperativa si applicano, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 142/2001 relativa alla figura del Socio Lavoratore e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3.8 La Cooperativa non raccoglie denaro, né sotto forma di prestito Sociale, né con qualsiasi altra modalità, dai Soci Cooperatori.

3.9 La Cooperativa, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2514 del Codice Civile,

osserva:

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di distribuire le riserve fra i Soci Cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio Sociale, dedotto soltanto il capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### Art. 4. OGGETTO SOCIALE

4.1 L'attività che costituisce oggetto della Cooperativa, in considerazione del rapporto mutualistico, dei requisiti ed interessi dei Soci, consiste nell'esercizio di un'impresa generale di costruzioni edili e in maggior precisazione un'impresa per la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori in particolare, e di tutte le opere, ed impianti compresi, e comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative.

4.2 In tale ambito la Cooperativa può, a titolo esemplificativo e non esaustivo eseguire lavori di costruzione e manutenzione di:

- edifici civili e industriali;
- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;
- opere d'arte nel sottosuolo;
- dighe; acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- opere marittime e lavori di dragaggio; opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- impianti per la produzione di energia; impianti per la produzione di energia elettrica;

Approvato il 17 dicembre 2016

impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;

- impianti tecnologici;
- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- opere di ingegneria naturalistica;
- lavori in terra;
- superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- impianti idrico\_sanitario, cucine, lavanderie; impianti elettromeccanici trasportatori; impianti pneumatici e antintrusione;
- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- opere di impermeabilizzazione;
- impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; segnaletica stradale non luminosa;
- apparecchiature strutturali speciali;
- barriere stradali di sicurezza; barriere paramassi, fermaneve e simili;
- strutture prefabbricate in cemento armato;
- impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- impianti per centrali di produzione energia elettrica;
- linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- componenti strutturali in acciaio;
- componenti per facciate continue;
- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- rilevamenti topografici;
- indagini geognostiche;
- opere strutturali speciali; impianti di potabilizzazione e depurazione;
- demolizione di opere;
- verde e arredo urbano;
- scavi archeologici;
- pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- impianti per la trazione elettrica;

Approvato il 17 dicembre 2016

- impianti termici e di condizionamento;
- armamento ferroviario;
- impianti interni elettrici, telefonici, radio\_telefonici, e televisivi;
- impianti per la mobilità sospesa;
- strutture in legno;
- coperture speciali;
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; interventi a basso impatto ambientale.

Inoltre può:

- acquisire ed assumere in affitto di cave di sabbia, di tufo, di pietra e di sassi di fiume, attrezzandole con impianti adeguati per la frantumazione e selezione, costruendo impianti per produzioni collaterali, quali conglomerati cementizi e bituminosi;
- svolgere attività immobiliari di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma;
- acquistare, produrre, vendere materiali, manufatti e prodotti per l'edilizia;
- svolgere attività progettuali, studi, ricerche, consulenze, prestazioni tecniche e d'ingegneria e servizi in genere;
- svolgere attività autotrasporto merci per conto di terzi;
- conduzione diretta di fondi agricoli di proprietà.

4.3 La Cooperativa può svolgere attività di carattere industriale, commerciale e finanziario, direttamente o indirettamente connesse all'attività che costituisce l'oggetto Sociale o utili al suo raggiungimento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere iniziative commerciali, partecipare a trattative, negoziazioni, procedure finalizzate all'acquisizione di contratti;
- acquistare, vendere, locare ed affittare, condurre e gestire, in qualsiasi forma beni mobili ed immobili in genere, quali aree, edifici, aziende, macchinari, attrezzature e materiali;
- prestare garanzie reali e personali a stazioni appaltanti e clienti in genere, ad intermediari finanziari, compagnie d'assicurazione, a Società, con o senza personalità giuridica, enti in genere e persone fisiche, per l'adempimento d'obbligazioni proprie e di terzi;
- finanziare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la realizzazione d'iniziativa sia pubbliche, sia private, nei modi e nelle forme consentiti dalla Legge;
- costituire ed assumere partecipazioni in Società, anche consortili, consorzi, gruppi europei d'interesse economico, associazioni e fondazioni, e dar vita e partecipare, in

qualsiasi forma, a rapporti d'associazione o collaborazione con imprese ed enti pubblici e privati;

- intraprendere attività imprenditoriali, anche in settori non affini all'oggetto Sociale ed attuare forme di diversificazione produttiva, purché finalizzate alla realizzazione dello scopo Sociale;

#### Art.5 SOCI COOPERATORI - REQUISITI

5.1 Sono denominati Soci Cooperatori i Soci che partecipano al raggiungimento dello scopo mutualistico di cui all'articolo 3 e che pertanto stabiliscono con la propria adesione, o successivamente alla costituzione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato disciplinato da apposito Regolamento interno.

5.2 I Soci Cooperatori attuano lo scopo mutualistico mettendo a disposizione della Cooperativa le capacità professionali, concorrendo alla formazione del capitale Sociale, partecipando ai rischi ed ai risultati della gestione, contribuendo alla definizione dei programmi di sviluppo aziendali, prendendo parte alla vita Sociale mediante l'esercizio dei diritti e l'assolvimento dei doveri ai sensi di Legge e di Statuto.

5.3 Il numero dei Soci Cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

5.4 Possono essere Soci Cooperatori tutte le persone fisiche aventi le capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini Sociali, nonché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5.7. Inoltre, possono essere ammessi come Soci Cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa Sociale.

5.5 In nessun caso possono essere Soci Cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con questa ultima; inoltre i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

5.6 L'ammissione dei Soci Cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi degli Associati, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.7 Gli aspiranti Soci Cooperatori devono:

Approvato il 17 dicembre 2016

- aver maturato un'esperienza in qualità di dipendente subordinato all'interno della Cooperativa o delle sue Società partecipate di almeno due anni anche non continuativi;
- per le maestranze: svolgere funzioni richiedenti iniziativa ed autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute e per il cui svolgimento è necessaria approfondita conoscenza e comprovata esperienza acquisita nel campo della propria attività e/o svolgano un ruolo di coordinamento e di gestione in cantiere o centro operativo con responsabilità dei risultati globali loro affidati;
- per gli impiegati: svolgere un ruolo di rilevante responsabilità in funzioni gestionali, tecniche ed amministrative, che richiedano una rilevante preparazione professionale ed una consolidata e differenziata esperienza, con un buon grado d'autonomia e di iniziativa nell'ambito dei programmi e degli obiettivi loro affidati.

5.8 Le nuove ammissioni dei Soci Cooperatori non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci preesistenti.

5.9 I nuovi Soci Cooperatori in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nella Cooperativa, possono essere ammessi nella "categoria speciale" (Socio in prova o Socio Speciale); i nuovi Soci ammessi alla "categoria speciale" non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

5.10 La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione del Socio ammesso alla "categoria speciale", in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento in Cooperativa;
2. i criteri e le modalità, attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota sociale che il Socio ammesso nella "categoria speciale" deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai Soci ammessi nella "categoria speciale" può essere erogato il ristorno, anche in misura diversa rispetto ai Soci Cooperatori Effettivi, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai Soci ammessi nella "categoria speciale" non spetta comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale Sociale o di emissione di strumenti finanziari.

5.11 Ai Soci Cooperatori ammessi nella "categoria speciale" spettano tutti i diritti

Approvato il 17 dicembre 2016

amministrativi con le seguenti limitazioni:

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto unicamente per l'approvazione del Bilancio, la nomina degli Amministratori, Sindaci Revisori e Revisore Legale dei Conti, e la modifica dello Statuto Sociale;
- non possono rappresentare in Assemblea altri Soci Cooperatori;
- non possono far parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del Codice Civile.

5.12 I Soci ammessi nella "categoria speciale" possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto Sociale e il rapporto mutualistico dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I Soci Cooperatori ammessi alla "categoria speciale" possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 11 del presente Statuto.

5.13 Al termine di un periodo massimo di cinque anni, dalla data di ammissione, il Socio iscritto alla "categoria speciale" è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa medesima, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare per iscritto all'interessato, entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di formazione o di inserimento, la deliberazione di ammissione in qualità di Socio Cooperatore Effettivo.

In caso di mancato esito positivo del periodo di formazione o di inserimento in Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione delibera il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio ammessi nella "categoria speciale" secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11 del presente statuto.

#### Art. 6 SOCI COOPERATORI - AMMISSIONE

6.1 Chi intende essere ammesso come Socio Cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, domanda scritta contenente:



- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto Sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 4 del presente Statuto e Regolamento interno, dei quali dichiara di averne preso visione;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà in ogni caso essere inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci e comunque a euro 2.100,00 (duemilacento/00), né superiore al limite massimo fissato dalla Legge e, e le modalità di versamento;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle delibere legalmente adottate dagli Organismi Sociali, nonché di approvare specificamente la clausola arbitrale di cui al successivo art. 32.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di sua presentazione, stabilendo le modalità per il versamento del Capitale Sociale, e l'eventuale iscrizione del Socio Cooperatore nella "categoria speciale".

6.3 L'ammissione a Socio Cooperatore diventerà operante dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sarà annotata nel Libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il primo versamento secondo le modalità sopra indicate. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

6.4 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

6.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dal diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prossima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, questo ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Approvato il 17 dicembre 2016

6.6 Il Consiglio di Amministrazione, nella sua Relazione sul Bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

#### Art.7 QUOTE SOCIALI - TRASFERIMENTO

7.1 Le quote dei Soci Cooperatori sono nominative e s'intendono sottoscritte dai Soci medesimi con la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione. Le quote dei Soci Cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute ad alcun titolo con effetto verso la Cooperativa. Le quote Sociali non sono trasmissibili mortis causa e gli eredi del Socio Cooperatore defunto hanno solo diritto alla liquidazione della quota nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 12.

7.2 Le quote Sociali si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci Cooperatori contraggono con la medesima.

#### Art.8 SOCI ONORARI

8.1 I Soci Cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità o già collocati in pensione, possono divenire Soci Onorari della Cooperativa con delibera dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

8.2 La qualifica di Socio Onorario deve intendersi puramente onorifica. Il Socio Onorario non ha alcun diritto e dovere patrimoniale né amministrativo nella Cooperativa.

8.3 Possono diventare Soci Onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, anche persone non Soci Cooperatori aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

8.4 L'Assemblea della Cooperativa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può conferire la carica puramente onorifica di Presidente Emerito della Cooperativa al Socio che abbia ricoperto la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### Art.9 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

9.1 La qualità di Socio Cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

9.2 Conservano la qualità di Socio Cooperatore coloro:

- che siano trasferiti presso Società o enti partecipati dalla Cooperativa;
- ai quali la Cooperativa richieda di prestare la propria attività presso Società o Enti o Organismi verso i quali la Cooperativa riservi un particolare interesse di carattere economico o strategico.

#### Art. 10 RECESSO DEL SOCIO

Approvato il 17 dicembre 2016

10.1 Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il Socio Cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Sociali;
- che risolva o abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

10.2 La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. In caso di rigetto della domanda di recesso, il Socio Cooperatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale ai sensi del successivo art. 32.

10.3 Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto Sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione, per lettera raccomandata A.R., del provvedimento di accoglimento della domanda.

10.4 Di regola, lo scioglimento del rapporto Sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato; tuttavia, in caso di recesso da Socio Cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il Socio recedente dall'obbligo di preavviso.

#### Art. 11 ESCLUSIONE DEL SOCIO

11.1 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del Socio Cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- che sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5.5;
- che abbia visto risolto per qualunque causa l'ulteriore rapporto di lavoro;
- per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
- per mutuo consenso;
- si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa

Sociale;

- non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che senza giustificato motivo non partecipi alle Assemblee della Cooperativa per due volte consecutive o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che, senza giustificato motivo, si rifiuti di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violi gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze, ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi Sociali;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione.

11.2 Prima di deliberare l'esclusione del Socio o Cooperatore inadempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al Socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

11.3 Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata A. R. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto Sociale, con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento e, conseguentemente, l'annotazione del provvedimento nel Libro Soci sarà eseguito senza indugio dall'Organo Amministrativo.

11.4 Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

11.5 Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione nei modi stabiliti al successivo articolo 32. L'opposizione non sospenderà l'efficacia del provvedimento.

## Art. 12 CONSEGUENZE DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

12.1 In caso di scioglimento del rapporto Sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cancellazione del Socio dal Libro Soci.

12.2 L'estinzione del rapporto Sociale determina automaticamente la decadenza dalle cariche Sociali e l'estinzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

12.3 La liquidazione della partecipazione del Socio Cooperatore avviene sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto Sociale per recesso, esclusione o morte del Socio, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma successivo.

12.4 La liquidazione della partecipazione non potrà comunque superare il capitale effettivamente versato maggiorato delle eventuali rivalutazioni avvenute a seguito di delibere assembleari e/o dell'eventuale ristorno.

12.5 La Cooperativa, compensati eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Socio Cooperatore, provvede al pagamento delle somme come sopra determinate, entro 180 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio.

12.6 I Soci Cooperatori o i loro eredi devono richiedere la liquidazione della partecipazione entro il termine di cinque anni dalla data di approvazione del Bilancio di esercizio di riferimento, decorso il quale la partecipazione non riscossa sarà devoluta a Riserva Legale Indivisibile.

12.7 Il Socio Cooperatore o i suoi eredi, sono obbligati verso la Cooperativa e i suoi terzi creditori, nei limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della partecipazione, nel caso in cui, entro un anno dallo scioglimento del rapporto Sociale, si verifichi l'insolvenza della Cooperativa.

12.8 La liquidazione della partecipazione assegnata al Socio Onorario viene sempre e comunque devoluta a Fondo Riserva Legale Indivisibile.

## Art. 13 PATRIMONIO SOCIALE

13.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato dalle quote Sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 2.100,00 (duemilacenti/00), sottoscritte dai Soci Cooperatori;
- b) dal Fondo di Riserva Legale Indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione

di cui all'articolo 15 e con le somme eventualmente non rimborsate ai Soci Cooperatori receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci Cooperatori defunti;

c) da eventuali Fondi di Riserve Straordinarie Indivisibili;

d) da ogni altro Fondo di Riserva costituita e/o prevista per Legge.

Per le obbligazioni Sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate e/o aumentate per ristorno.

13.2 Le Riserve, comunque costituite, sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i Soci né durante la vita né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

#### Art. 14 ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO - RISTORNO

14.1 L'esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Alla fine di ogni esercizio Sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, secondo le disposizioni di Legge. Nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i Soci Cooperatori, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

14.3 Gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, documentano nella Nota Integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

14.4 Il Bilancio deve essere accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione Sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società. Nella suddetta Relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

14.5 Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci Cooperatori per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio Sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella Relazione sulla Gestione.

Approvato il 17 dicembre 2016

14.7 L'Assemblea che approva il Bilancio, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, può deliberare, sulla proposta formulata dall'Organo Amministrativo di corrispondere, in favore dei Soci Cooperatori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento del valore della quota sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera Assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli Amministratori

14.8 L'attribuzione del ristorno ai Soci Cooperatori viene effettuata proporzionalmente alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. Il ristorno è ripartito tra i Soci Cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati dal Regolamento interno e comunque riconoscendo loro una somma calcolata in misura percentuale sul trattamento economico relativo al lavoro effettivamente prestato.

#### Art. 15 RIPARTO RESIDUO ATTIVO

15.1 L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Legale Indivisibile
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e s.m.i., nella misura di legge;
- c) un eventuale dividendo ai Soci Cooperatori nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima stabilita per Legge e comunque raggugliata al capitale effettivamente versato; l'ammontare complessivo di tali dividendi dovrà essere comunque contenuto nei limiti massimi previsti dai Regolamenti e dalle Leggi sulle Cooperative ed ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici. In ogni caso, possono essere distribuiti dividendi ai Soci Cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Cooperativa è superiore ad un quarto;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del Capitale Sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla Legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini

fiscali;

e) un'eventuale quota al Fondo di Riserva Straordinario.

15.2 Ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, i residui attivi di Bilancio siano destinati al Fondo di Riserva Legale Indivisibile.

#### Art. 16 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

16.1 I Soci Cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

16.2 In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio Cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del Socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 e s.m.i. dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

16.3 Il Regolamento interno, di cui all'art. 6 L. n. 142/2001 e s.m.i., disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei Soci Cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei Soci stessi.

16.4 L'Assemblea può deliberare in favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal precedente art. 14.

16.5 Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione



Approvato il 17 dicembre 2016

temporanea dei trattamenti economici dei Soci Cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi Soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il Regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

#### Art. 17 ORGANI SOCIALI

17.1 Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale.

#### Art. 18 ASSEMBLEA DEI SOCI

18.1 Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

18.2 L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, mediante avviso comunicato ai Soci Cooperatori con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal libro Soci. In alternativa all'avviso potrà essere scelta una delle seguenti modalità:

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, quali "Il Resto del Carlino", "Il Corriere di Rimini", "La Voce", quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

18.3 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci Cooperatori con diritto di voto e partecipi la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativo e di Controllo; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Approvato il 17 dicembre 2016

18.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

18.5 L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 14.5 per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

18.6 L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti Soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai Soci Cooperatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di Soci Cooperatori non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

#### Art. 19 ASSEMBLEA ORDINARIA

19.1 L'Assemblea Ordinaria:

- approva il Bilancio consuntivo con la Relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale Bilancio preventivo;
- delibera l'eventuale distribuzione del ristorno ai Soci Cooperatori;
- determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del loro mandato, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 24 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- determina la misura di un eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- nomina, se obbligatorio per Legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, e revoca, sentito lo stesso Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato relativo all'intera durata dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva tutti i Regolamenti previsti dal presente Statuto e, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, quello sulla disciplina dei rapporti mutualistici;

Approvato il 17 dicembre 2016

- delibera sulle domande di ammissione a Socio Cooperatore non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento interno e delle leggi vigenti in materia, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei Soci Cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei Soci Cooperatori, ai sensi del precedente art. 16;
- delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per Legge;
- definisce la quota Sociale che dovrà essere sottoscritta dai nuovi Soci Cooperatori.

19.2 L'Assemblea Ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti, sulle materie rimesse ad autorizzazione dell'Assemblea dal presente Statuto.

#### Art. 20 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

20.1 L'Assemblea, a norma di Legge, è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulle modificazioni dello Statuto ed i suoi adeguamenti a norme legislative;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- sul trasferimento all'interno del territorio nazionale della sede Sociale;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

20.2 Le altre materie previste dall'articolo 2365 2° comma del Codice Civile sono demandate alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 21 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

21.1 In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai Soci Cooperatori aventi diritto di voto.

21.2 In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci Cooperatori intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Approvato il 17 dicembre 2016

21.3 In prima e seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria, è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno i 3/5 dei voti spettanti ai Soci Cooperatori aventi diritto di voto.

21.4 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci Cooperatori presenti e rappresentati.

21.5 Tuttavia, per la soppressione di clausole mutualistiche, la liquidazione della Società, il cambiamento significativo dell'oggetto Sociale, la proroga della Cooperativa, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede Sociale al di fuori della Provincia di Rimini, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno i 2/3 dei Soci Cooperatori aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati.

21.6 In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche Sociali, risulteranno eletti Amministratori e Sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai Soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato dall'Assemblea stessa o eventualmente in apposito regolamento elettorale;

21.7 Per le votazioni si procederà normalmente, con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle Cariche Sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

#### Art. 22 INTERVENTO - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA

22.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci Cooperatori che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni, che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta, e con le limitazioni previste all'articolo 5.11 per i Soci Cooperatori iscritti nella "sezione speciale".

22.2 Ogni Socio Cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

22.3 Il Socio Cooperatore può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro Socio non Amministratore né Sindaco ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti Sociali.

22.4 Ciascun Socio Cooperatore non può rappresentare più di altri due Soci. Non può

Approvato il 17 dicembre 2016

essere portatore di deleghe il Socio Cooperatore iscritto nella "sezione speciale".

#### Art. 23 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

23.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

23.2 La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che non si deliberi diversamente. Il Segretario può essere un non Socio.

23.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

23.4 Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

23.5 Il Verbale delle Assemblee in sede Straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### Art. 24 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 7 Amministratori eletti dall'Assemblea tra i Soci Cooperatori.

24.4 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

24.5 Gli Amministratori non hanno diritto a compenso; tuttavia l'Assemblea può, con sua delibera, assegnare loro un emolumento per la loro attività collegiale che il Consiglio di Amministrazione assegnerà a quelli dei suoi membri investiti di particolari cariche.

24.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; può delegare,

Approvato il 17 dicembre 2016

determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

24.7 Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, sono soggetti alla norma dell'articolo 2381 del Codice Civile, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

24.8 Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione. Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Cooperativa.

24.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato, con indicazione delle materie da discutere.

24.10 La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di messo o di telegramma, e quanto altro di modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

24.11 Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.

24.12 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi.

24.13 La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

24.14 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità

Approvato il 17 dicembre 2016

alla Legge e allo Statuto, possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale, dagli Amministratori assenti e dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai Soci Cooperatori le deliberazioni lesive dei loro diritti. L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori può essere esercitata da Soci Cooperatori che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

24.15 Gli Amministratori, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella loro Relazione, i criteri seguiti nella gestione Sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci Cooperatori.

24.16 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori ai quali demandare le funzioni operative per la gestione tecnica, commerciale, produttiva ed amministrativa ed un Coordinatore delle maestranze cui demandare la funzione di sovrintendere al personale di cantiere e centri operativi. Qualora siano nominati più Direttori gli stessi formano la Direzione Operativa unitamente al Presidente ed al Coordinatore della maestranze.

24.17 La Direzione Operativa partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

#### Art. 25 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

25.1 Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

25.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, i consiglieri non dimessisi devono convocare l'Assemblea perché provveda alla elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 26 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26.1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, fatte salve le competenze proprie dell'Assemblea Soci, ed è attribuita altresì, attraverso il suo Presidente, la rappresentanza generale della Cooperativa verso i terzi e in giudizio.

26.2 Oltre alle competenze di Legge e di Statuto al Consiglio compete la nomina di procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

#### Art. 27 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

27.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio e la firma Sociale della Cooperativa.

27.2 Al Presidente competono:

- . la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale; resistere in tutte le procedure giudiziarie che vedono la Cooperativa quale parte convenuta;
- . l'affissione, presso la sede Sociale ed in luogo accessibile ai Soci Cooperatori, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- . gli adempimenti previsti dal Codice Civile per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consiglieri e la nomina e cessazione dei Sindaci.

27.3 Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio.

27.4 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate condizioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti gli Amministratori.

27.5 Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova nei confronti dei Soci Cooperatori e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### Art. 28 COLLEGIO SINDACALE

28.1 La Cooperativa ha l'obbligo di nominare un Collegio Sindacale, mediante deliberazione dell'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 2543 C. C. e successive modificazioni.

L'Assemblea avrà comunque la facoltà di provvedere alla nomina di un Collegio Sindacale anche al di fuori dei suddetti casi.

28.2 Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

28.3 I Sindaci sono eletti dall'Assemblea la quale nominerà pure il Presidente del Collegio



stesso e ne stabilirà il compenso.

28.4 I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili.

28.5 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

28.6 Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge.

28.7 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle sue riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

28.8 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

28.9 I Sindaci Revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

28.10 In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla Legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

28.11 I Sindaci, in occasione della approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella Relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione Sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

28.12 I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

28.13 L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può essere esercitata da Soci Cooperatori che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto. La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del Codice Civile può essere promossa da almeno un

decimo dei Soci Cooperatori.

#### Art. 29 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

29.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti della Cooperativa e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

29.2 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

29.3 Il Revisore o la Società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

29.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

. verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità Sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

29.5 Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che, in tal caso, dovrà essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### Art. 30 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30.1 La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

30.2 Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di

liquidatori;

b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda Sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

30.3 Ai Liquidatori sarà conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

30.4 La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I Soci Cooperatori che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### Art. 31 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

31.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio Sociale ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il capitale Sociale;

b) i dividendi eventualmente maturati.

#### Art. 32 CLAUSOLA ARBITRALE

32.1 Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto Sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei Soci, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i Soci Cooperatori, o tra Soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

32.2 Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Approvato il 17 dicembre 2016

32.3 Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

32.4 L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

32.5 La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

32.6 L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

32.7 Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei Soci Cooperatori. I Soci Cooperatori assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

#### Art. 33 DISPOSIZIONI GENERALI

33.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci Cooperatori riuniti in Assemblea.

33.2 Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 3, 13, 15 e 31 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.